



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

ADM Direzione Dogane
Ufficio Controlli Dogane
dir.dogane.controlli@adm.gov.it

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0229924 del 20/05/2022

Oggetto: Controlli all'importazione dei prodotti biologici e in conversione – problematiche riscontrate nella finalizzazione dei Certificati di Ispezione (COI)

Con la presente si fa riferimento alle diverse segnalazioni pervenute allo scrivente Ufficio in relazione a problematiche riscontrate, presso alcuni Uffici doganali, nella vidimazione del COI in TRACES e della successiva firma autografa del documento cartaceo.

In premessa occorre richiamare quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/2306 all'articolo 11, paragrafo 2

'In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 – che prevede che l'autorità competente vidimi il certificato di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato – fino al 30 giugno 2022 si applica quanto segue:

- a) *il certificato di ispezione rilasciato in formato cartaceo ai sensi del paragrafo 1 – recante quindi la firma autografa della persona autorizzata dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che ha rilasciato il certificato e ha apposto il timbro ufficiale – è vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato;*

- b) *il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, può essere vidimato su carta mediante la firma autografa della persona autorizzata dell'autorità competente al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica, nei riquadri 23, 25 e 30, a seconda dei casi, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.*

Pertanto, ai sensi di tale norma e atteso che ad oggi ADM – l'autorità competente responsabile della firma dei COI per i prodotti biologici in ingresso in UE tramite l'Italia – non dispone del sigillo elettronico qualificato, il funzionario doganale responsabile della firma dei COI dovrà:

- a) per la merce accompagnata da un COI stampato, firmato e timbrato dall'organismo che lo ha emesso e da un COI emesso in TRACES:
- 1) compilare il COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
 - 2) vidimare in COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
 - 3) firmare il COI cartaceo che accompagna la merce nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
- b) per la merce accompagnata da un COI trasmesso solo via TRACES e quindi che riporta il sigillo elettronico dell'organismo che lo ha emesso
- 1) compilare il COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
 - 2) vidimare in COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
 - 3) stampare il COI e firmarlo nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi.

Ad oggi gli Uffici doganali, centrale e periferici, sono impegnati, con il supporto del Mipaaf, nell'adeguamento dei propri terminali e nell'abilitazione/formazione dei funzionari affinché le procedure su descritte possano essere applicate nel modo corretto in tutti i Posti di Controllo Frontalieri e in tutti i Punti di Immissione in Libera Pratica del territorio italiano.

Si ritiene pertanto corretto, in questa fase di adeguamento, che un funzionario doganale, una volta terminata la procedura abilitativa, possa procedere, su richiesta dell'operatore, a vidimare su TRACES un COI già firmato precedentemente con firma autografa sul cartaceo conservando opportuna evidenza di tale procedura.

Infine, attese le segnalazioni ricevute dallo scrivente Ufficio circa la rilevazione di Non Conformità e la conseguente applicazione della relativa misura, in caso di non corretta o tempestiva vidima e firma dei COI da parte di ADM si ritiene opportuno richiamare quanto segue.

Come noto nella fase di applicazione delle nuove regole sui controlli all'import introdotte con il regolamento UE 2018/848 a partire dal 1 gennaio 2022 si sono registrate numerose problematiche soprattutto nella gestione dei COI, legate, in molti casi, all'adeguamento della piattaforma TRACES che non ha sempre consentito il regolare svolgimento delle procedure su descritte.

Premesso quanto sopra si ritiene che, eventuali situazioni di non rispondenza alla normativa unionale e nazionale nella gestione dei COI con particolare riferimento alla modalità di vidimazione e firma, debbano considerarsi Non Conformità a carico dell'importatore solo quando sia evidente l'inadempienza da parte dell'operatore e/o possa chiaramente escludersi il mero disagio tecnico dovuto alle problematiche su descritte. Si invitano altresì gli operatori e gli organismi di controllo a segnalare allo scrivente Ufficio le problematiche che si dovessero ancora riscontrare, presso gli uffici doganali, in relazione alla finalizzazione dei COI.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)